

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4360 del 01/09/2021
Oggetto	Società CESAC SCA in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI autorizzata con atto di AUA n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4477 del 01/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 15369/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Società **CESAC SCA** con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via Frattina 11, ed impianto in Comune di Argenta Via del Fitto, 25 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 13882 del 13/05/2021 e n.14094 del 14/05/2021. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI** autorizzata con atto di AUA n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista l'indizione di Conferenza dei Servizi Semplificata trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 20/05/2021 con il n. PG/2021/80175, contenente domanda in data 13/05/2021 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 13/05/2021 e integrata in data 14/05/2021 dalla Società **CESAC SCA** dal Sig. Michele Filippini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via Frattina 11 – CF 00290050392 - ed impianto in Comune di Argenta Via del Fitto, 25, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI** autorizzata con atto di AUA N.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - la realizzazione di un nuovo camino **E11** afferente ad un nuovo impianto di triturazione del mais verde impiegato come fonte rinnovabile per l'alimentazione degli impianti di biodigestione anaerobica per la produzione di energia elettrica;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - la realizzazione di un nuovo camino **E11**;
- Preso atto della dichiarazione di invarianza, contenuta nell'istanza, relativamente agli scarichi idrici;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale con valutazione favorevole in merito alle modifiche proposte riguardanti le emissioni in atmosfera, PG/2021/90954 del 10/06/2021, che evidenzia come la nuova attività di macinazione, svolta in un magazzino coperto, potrebbe generare delle emissioni diffuse all'interno dell'ambiente di lavoro per le quali si demanda la sua valutazione per competenza allo UOP-SAL dell'Azienda USL di Ferrara;
- visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all'impatto acustico, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, congiuntamente al parere dell'AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica, assunto al PG di Arpae in data 08/07/2021 con il n. PG/2021/107022;
- vista la relazione tecnica dell' UOPSAL dell'Azienda USL di Ferrara assunta al PG di Arpae in data 12/08/2021 con il n. PG/2021/126976, nella quale si specificano alcune misure gestionali ed operative che la Società in oggetto dovrà implementare al fine di contenere le emissioni diffuse e per garantire l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro si prescrivere che:

- nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni;
 - la Società in oggetto riguardo non solo alla lavorazione dei cereali introdotta, ma anche alle attività manutentive e di pulizia che potrebbero esporre i lavoratori a rischio di asfissia o intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive ed a rischi infortunistici, è tenuta a rielaborare la valutazione dei rischi, ad adottare misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, formazione/informazione dei lavoratori ed alla gestione delle emergenze che ne conseguono;
 - le operazioni svolte all'interno dei magazzini per alimentare l'impianto di dosatura collegato ad al mulino macinatore e per caricare il prodotto lavorato da spedire ai digestori per la produzione di biogas devono essere effettuate utilizzando una pala meccanica dotata di idonea cabina filtrata, condizionata e adeguatamente manutenzionataM
 - I datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze;
 - vista la presenza di materiale contenente amianto sulla copertura dei magazzini/tettoie, occorre effettuare la valutazione dello stato di conservazione del materiale stesso attraverso il monitoraggio periodico.
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **CESAC SCA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Conselice (RA), Via Frattina 11 – CF 00290050392 - ed impianto in Comune di Argenta Via del Fitto, 25, per la modifica sostanziale dell'attività di **CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI** autorizzata con atto di AUA n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di via Ancona nel Comune di Argenta di acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”** – Scarichi idrici.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella dei valori limite di emissione per scarichi di classe B e C in pubblica fognatura (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“B”**), nei tre pozzetti di ispezione e campionamento, indicati in rosso nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”** – Scarichi idrici.
3. Deve risultare installato un misuratore di portata sulla linea in uscita area lavaggio bins (imballaggi). Il posizionamento e il dimensionamento deve corrispondere a quanto concordato con il gestore della pubblica fognatura.
4. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
5. Gli scarichi delle acque reflue industriali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo
6. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad Hera SpA – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Inoltre dovrà comunicare il quantitativo di acqua prelevata dai pozzi.
7. Il Legale Rappresentante della ditta per tali scarichi deve stipulare con la società Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.
8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

9. In caso di danni o rotture ai manufatti di scarico, la ditta deve comunicare tempestivamente, entro e non oltre le 24 ore, al Servizio Depurazione e Fognature di HERA S.p.A., che non risponde comunque dei danni derivanti o connessi al malfunzionamento della rete fognaria.

Si precisa che:

La società Hera SpA Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera SpA – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di Hera SpA addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La società Hera SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato "C", denominate **E7 ed E11**;
- Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E7 cernita cipolle	E11 mulino macinazione mais verde (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	16.500	2.600
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	8	8

Inquinanti (mg/Nm ³)		
Polveri totali	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro maniche a tessuto

3. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E7 ed E11** con frequenza almeno **annuale**.
4. la Società in oggetto al fine di non recare alcun nocumento, deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, comprese quelle odorigene, entro i limiti previsti dalla vigente normativa e deve adottare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitare la dispersione di eventuale materiale pulverulento che si dovesse creare in fase di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio dei cereali, pertanto:
 - la materia in corso di lavorazione, mais verde, in quanto fermentescibile o in grado di svolgere emanazioni sgradevoli o nocive alla salute non deve essere accumulata nei magazzini in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione e deve permanere il minor tempo possibile in funzione della lavorazione stessa;
 - gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto dei materiali suscettibili di svolgere emanazioni sgradevoli o nocive alla salute devono essere sottoposti a pulizia e periodica manutenzione e durante queste fasi deve essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori;
5. l'altezza minima dei camini sia più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri.
6. per quanto riguarda la nuova emissione **E11**:
 - 6.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E11** , deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla all' **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
 - 6.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, la nuova emissione **E11** deve essere **messa a regime**;
 - 6.3. dalla data di messa a regime della nuova emissione **E11** , ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa

dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all' **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae;**

7. per quanto riguarda l'emissione **E9** – caldaia alimentata a metano (67,5 kW) - non è sottoposta ad autorizzazione in quanto derivante da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare al punto dd) dell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. l'emissione **E10** – impianto di essiccazione alimentato a GPL (potenzialità termica 2,25 MW_t) - non è sottoposta ad autorizzazione in quanto derivante da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare al punto v-bis) dell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. le emissioni **E1**, **E2**, **E3** ed **E4**, non sono sottoposte ad autorizzazione in quanto rientrano tra le attività di cui all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. essendo provenienti da ricambi di aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"D"**.
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite

autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

- la Società in oggetto dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- poiché la valutazione è di tipo previsionale, entro 60 gg dalla messa a regime del nuovo impianto di macinazione, dovrà essere prodotta Valutazione di Impatto Acustico, relazionata da tecnico competente da trasmettere a all'unione dei Comuni Valli e Delizie ed ad Arpae.

Il presente atto revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n.430 del 02/02/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.